



Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE

N. R.G.

Il Giudice Onorario Dott.ssa Lorella Fregnani, all'esito dell'udienza del 14 giugno 2022, ha emesso la seguente

ORDINANZA EX ART. 702 ter CP.C.

come in atti rappresentato e difeso, con ricorso ex art. 702 c.p.c. deduce:

-di aver sottoscritto con un contratto di fornitura di energia elettrica presso la sede di (MO) in vigore nel biennio 2010/2011.

-nel corso del predetto periodo di vigenza contrattuale ha sempre addebitato alla cliente finale -in conformità all'art. 6 comma 3 del d.l. 511/88 e successive modificazioni- l'addizionale provinciale sulle accise sull'energia elettrica -a titolo di rivalsa ex art. 56 d. lgs. 504/1995-, per complessivi euro 54.720,08 oltre IVA;

-considerato che l'articolo 18 comma 5 del d. lgs. 68/2011 abrogava l'addizionale a partire dal 1.1.2012 e che in forza dei vari interventi della Corte di Giustizia Europea e della Corte di Cassazione veniva definitivamente accertata l'illegittimità dell'imposta e la necessità della sua disapplicazione per il biennio 2010-2011, l'esponente chiedeva la restituzione della somma -indebitamente- richiesta e pagata nel corso del rapporto contrattuale a titolo di addizione provinciale sulle accise, oltre interessi di mora dalla domanda di rimborso al saldo

-in particolare l'esponente richiamava la giurisprudenza comunitaria con la quale si chiariva che la normativa comunitaria e cioè la direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'Unione Europea (disciplinante il regime generale delle accise, e recepita dallo Stato italiano mediante il d. lgs. 48/2010) sancisce la legittimità delle addizionali provinciali a condizione 1) che siano rispettate le regole di imposizione dell'UE applicabili ai fini dell'accise o dell'IVA e 2) che sussista una "finalità specifica"; le norme interne istitutive di un'imposta addizionale priva di finalità specifica si pongono, dunque, in contrasto con la citata normativa comunitaria e sono illegittime.

Si evidenziava il contrasto della normativa nazionale rispetto a quella comunitaria e la conseguente necessità di disapplicazione della normativa nazionale.

La convenuta si costituiva in giudizio eccependo:

- in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore della giurisdizione tributaria vertendosi in materia di tributi in genere;

-nel merito l'infondatezza della domanda attorea sotto vari profili tutti ampiamente illustrati nella memoria di costituzione; -inefficacia orizzontale della direttiva 288/110/CE; -l'addizionale sulle accise non costituirebbe autonoma imposta indiretta confliggente con il diritto eurocomunitario; errato calcolo della somma eventualmente ripetibile sia con riferimento al periodo contrattuale (da Aprile 2010 e non da gennaio 2010) sia con riferimento all'IVA di cui non potrebbe essere chiesto il rimborso se non con grave pregiudizio della stessa esonente (che ha riversato l'IVA all'erario) e ingiusto arricchimento della ricorrente che avrebbe già usufruito del regime della detrazione; la non debenza degli interessi avendo la comparsa agito in virtù di una norma di legge.

La ricorrente, in sede di precisazione delle conclusioni, riduce la domanda di ripetizione alla somma di € 47.116,67, pari alla differenza tra quanto originariamente richiesto e le somme in relazione alle quali è stata eccepita la prescrizione.

La domanda di ripetizione dell'indebita proposta dalla ricorrente (ridimensionata come si dirà in seguito) è fondata e va accolta, per le seguenti ragioni di seguito esposte.

1. Inquadramento normativo della fattispecie

Le addizionali locali sulle accise relative alla fornitura di energia elettrica venivano introdotte mediante il decreto-legge 28 novembre 1988 n. 511 (poi convertito con modificazioni nella legge n. 20/1989), articolo 6 comma 2 ("Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure: ...").

La ratio dell'intervento normativo era indicata nella "straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale" nonché nella finalità di "garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali" degli enti regionali e locali.

Ai sensi dell'articolo 6 comma 3 del citato d.l. le addizionali andavano riscosse con le medesime modalità dell'accisa sull'energia elettrica.

L'accisa sull'energia elettrica veniva disciplinata dagli articoli 52 ss del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (TUA, Testo Unico Accise), consistente nel decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504.

I soggetti contribuenti tenuti al versamento dell'imposta risultano indicati all'art. 53 TUA; per quanto di interesse vi figura, tra gli altri, al comma 1 lettera a), il venditore dell'energia elettrica che fattura ai consumatori finali.

L'art. 56, disciplinante il versamento dell'accisa, prevede che la stessa sia pagata, tra gli altri soggetti, dal venditore, al quale è tuttavia attribuito il diritto di rivalsa sui consumatori finali (così l'art. 56 comma 1 ultimo periodo TUA: "... I soggetti di cui all'articolo 53, comma 1, lettera a), e le società di cui all'articolo 53, comma 3, hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali").

Sul versante comunitario l'imposizione di accise era disciplinata per tabacchi, oli minerali e alcolici dalla Direttiva 1992/12/CE, il cui articolo 3 par. 2 prevedeva quanto segue: "I prodotti di cui al paragrafo 1 possono formare oggetto di altre imposizioni indirette aventi finalità specifiche, nella misura in cui esse rispettino le regole di imposizione applicabili ai fini della accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile, il calcolo, l'esigibilità e il controllo dell'imposta".

La previsione di altre imposizioni indirette da parte degli Stati membri è, dunque, ipotesi ammessa dalla disciplina comunitaria, ma deve presentare due requisiti e cioè il rispetto delle regole di imposizione comunitarie e la previsione di finalità specifiche; infatti secondo la Corte di Giustizia tali due condizioni, che mirano ad evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (sentenza del 24 febbraio 2000, Commissione/Francia, causa C-434/97; sentenza del 9 marzo 2000, EKW e Wein & Co., causa C-437/97), hanno, come risulta dalla stessa formulazione letterale della citata disposizione, carattere cumulativo.

Successivamente la Direttiva 2003/96/CE sottoponeva anche l'energia elettrica ad accisa armonizzata secondo le previsioni della direttiva 92/12/CEE.

Tale Direttiva veniva recepita in Italia dal d. lgs. 2 febbraio 2007 n. 26, il cui articolo 5 sostituiva l'articolo 6 del d.l. n. 511/1988 istituendo in favore dello Stato e delle Province imposte addizionali alle accise, stabilendo che le stesse fossero "liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica" (comma 3).

La normativa citata veniva successivamente superata con l'emanazione della Direttiva 2008/118/CE del Consiglio dell'Unione Europea.

Quest'ultimo atto normativo comunitario stabiliva, per quanto qui di interesse, che gli Stati membri potessero prevedere ulteriori imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, ma a condizione che queste ultime fossero compatibili con le norme fiscali comunitarie e fossero sorrette da "finalità specifiche" (Direttiva 2008/118/CE, art. 1 comma 2).

La Direttiva 2008/118/CE veniva recepita in Italia dal d. lgs. n. 48/2010, senza però che il legislatore intervenisse direttamente sulla disciplina delle addizionali in esame.

Solo per effetto dell'articolo 2 comma 6 del d. lgs. 14 marzo 2011 n. 23 l'addizionale provinciale per le Regioni a statuto ordinario veniva abrogata con decorrenza dall'1.1.2012.

Inoltre l'articolo 6 del d.l. n. 511 del 1988 veniva definitivamente abrogato a far data dall'1.4.2012 per effetto del d.l. 2 marzo 2012 n. 16 convertito con modificazioni nella legge 44/2012.

L'evoluzione normativa in materia consente di rilevare un arco temporale di oltre un anno e mezzo (dall'aprile 2010 al 31.12.2011) in cui la disciplina interna risulta disallineata rispetto a quanto previsto dalla Direttiva 2008/118/CE, la cui attuazione era fissata all'1.1.2010 con decorrenza dall'1.4.2010. Si tratta, quindi, di stabilire se sia corretta la disapplicazione della normativa nazionale sulla base di tale contrasto con la disciplina comunitaria e quale applicazione debba avere sul diritto nazionale la direttiva comunitaria da ultimo richiamata.

La Corte di Giustizia Europea ha elaborato una copiosa giurisprudenza, dal cui esame emerge come la semplice funzionalizzazione ad esigenze di gettito e pianificazione fiscale non sia idonea a soddisfare i requisiti richiesti dal diritto comunitario, per giustificare l'introduzione delle addizionali. In particolare la CGUE richiede che per "specifica finalità" debba intendersi non già una finalità predeterminata -quale, in ipotesi, sarebbe l'assegnazione dei fondi ad un determinato capitolo di spesa del bilancio dello Stato- ma una finalità causalmente funzionale alla rimozione dei costi e degli effetti che la produzione-vendita del prodotto sottoposto ad accisa genera per la collettività (concetto ribadito anche nella più recente sentenza resa nella causa C-103/2017 prima citata).

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 22343/2020 ha esaminato la normativa e la giurisprudenza comunitaria dettando il seguente, condivisibile principio di diritto: *"L'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica di cui al D.L. n. 511 del 1988, art. 6, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 26 del 2007, art. 5, comma 1, va disapplicata per contrasto con l'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia U.E. con le sentenze 5 marzo 2015, in causa C-553/13, e 25 luglio 2018, in causa C-103/17"*.

La stessa Corte di Cassazione, inoltre, con le note sentenze del 2019 -15189, 27099 e 27101-, ha affermato che la disapplicazione del D.L. 511/del 1988 art. 6 n.2 deve prescindere dal carattere di self-executing (o meno) della Direttiva 2008/112/CE (contestato dalla comparente), in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia UE è immediatamente applicabile

nell'ordinamento interno ed impone al Giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure ad esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa.

Quanto al rilievo secondo cui l'addizionale provinciale all'accisa non sarebbe identificabile come un'altra imposta indiretta rispetto all'accisa ordinaria, lo stesso tenore dell'art. 6 del D.L. 511/1988 induce a ritenere il contrario. Infatti la norma "istituisce" l'addizionale all'accisa già esistente, quindi crea un nuovo e diverso onere tributario a carico dello stesso soggetto contribuente ma a favore di un diverso soggetto beneficiario. Onere incompatibile con il diritto comunitario in assenza di quei requisiti di "finalità specifiche" richiesti dalla Direttiva 2008/118/CE.

2. *Sull'eccezione di carenza di giurisdizione del Giudice adito*

Ricostruito nei termini suesposti il quadro normativo e giurisprudenziale in materia, deve riconoscersi che l'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. esperibile dall'acquirente-consumatore finale contro il produttore-venditore del prodotto sottoposto ad addizionale, rientri nella giurisdizione del giudice ordinario. Si tratta, infatti, di un rapporto di tipo privatistico, cui rimane estranea l'Amministrazione Tributaria.

3. *Il caso di specie*

La controversia di cui si discute si inserisce nel quadro normativo sopra delineato.

Questo Giudice intende fare proprie tutte le statuizioni assunte dalla Corte di Cassazione anche in applicazione della giurisprudenza delle Corti di Giustizia UE, come sopra richiamate.

In particolare intende fare proprie le statuizioni in forza delle quali la Suprema Corte ha ravvisato l'infondatezza di eccezioni -quale quella qui formulata dalla convenuta - in merito all'impossibilità di disapplicare una norma interna in contrasto con una direttiva comunitaria nell'ambito di una vertenza che coinvolga "soltanto" soggetti privati.

E infatti la Corte di Giustizia UE con le citate sentenze 5 marzo 2015 (causa C-553/13) e 25 luglio 2018 (causa C-103/17) ha affermato che le norme interne che istituiscono, come ha fatto l'articolo 6 comma 2 del d.l. 511/88, un'imposta addizionale priva di finalità specifica si pongono in contrasto con il diritto unionale e in particolare con la Direttiva 2008/118/CE, in tal modo sancendo l'illegittimità dell'addizionale provinciale all'accisa.

Il principio di diritto sancito dalla Corte di Giustizia UE è di per sé idoneo e sufficiente ad imporre al giudice nazionale di disapplicare, anche nell'ambito di controversie che coinvolgano soltanto soggetti privati, l'art. 6 comma 2 del d.l.

511/88, in quanto norma interna che si pone, in base ai principi enunciati dalla Corte, in contrasto con i diritti dell'Unione.

Pertanto non si pone in essere una applicazione "orizzontale" di una Direttiva non trasposta, bensì si fa corretta applicazione della normativa comunitaria già entrata a far parte dell'ordinamento interno; la fonte del diritto, dunque, va individuata nella stessa giurisprudenza della CGUE.

Ciò in ossequio al principio generale per cui le decisioni della CGUE circa l'interpretazione del diritto comunitario costituiscono una autonoma fonte del diritto, con efficacia erga omnes; così risulta rafforzato il ruolo nomofilattico della CGUE quale custode dell'esatta interpretazione ed uniforme applicazione del diritto dell'Unione.

Come chiarito da Cass. 13425/2019, "l'interpretazione offerta dalla Corte di Giustizia, interprete qualificata del diritto UE, ha efficacia ultra partes, sicché alle sentenze dalla stessa rese, sia pregiudiziali sia emesse in sede di verifica della validità di una disposizione UE, va attribuito *<il valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della Comunità>* (cfr. Cass. nr. 22577 del 2012 e giurisprudenza ivi richiamata)".

L'azione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., esperita dalla parte ricorrente quale acquirente-consumatore finale direttamente contro il venditore del prodotto sottoposto ad addizionale – _____ - è ammissibile sulla base dei principi sopra enunciati (nonché della specifica previsione dell'art. 14 TUA) e deve essere accolta, seppure limitatamente all'ammontare delle addizionali pagate dal consumatore a partire da aprile 2010 e fino a dicembre 2011, coi per compelsivi € 47.973,77 al netto di IVA. L'IVA, infatti, per sua natura costituisce per gli operatori commerciale una "partita di giro" e non un costo in quanto, per il meccanismo della detrazione Iva a debito/Iva a credito, l'imprenditore detrae l'IVA assolta sugli acquisti dall'IVA incassata sulle vendite, rimanendo inciso solo per la differenza tra costi e ricavi (che nel caso di specie non è stata specificata).

Pertanto, _____ va condannata alla restituzione in favore della ricorrente della somma complessiva di € 47.973,77 per i titoli di cui in ricorso, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.

Va rigettata la domanda di pagamento degli interessi di mora per la superiore considerazione che non può essere ravvisato, in questa fattispecie, un inadempimento colpevole di _____ né nella riscossione dell'addizione all'accisa né nel rifiuto di rimborso visto quanto disposto in materia di rivalsa dall'art. 14 TUA. Non v'è dubbio che _____ ebbe ad incassare (e a sua volta riversare all'erario) le

addizionali all'accisa sul consumo di energia elettrica a titolo di rivalsa in buona fede e nel rispetto della normativa nazionale vigente. Né può ritenersi che il venditore-produttore dovesse/potesse sapere che l'addizionale prevista dall'art. 6 comma 2 del d. l. 511/1988 fosse contraria alla Direttiva 118/2008/CE. La locuzione adottata dal legislatore comunitario in tema di requisiti delle imposte ulteriori rispetto all'accisa, laddove richiede che queste siano previste per specifiche finalità risulta, per ovvie ragioni, piuttosto ampia, pertanto l'incompatibilità della normativa italiana poteva non apparire *ictu oculi*. Tant'è che solo con la (peraltro) successiva giurisprudenza della Corte di Giustizia è emersa la specificazione ermeneutica del canone della specificità della finalità, la quale ha reso evidente la distonia tra la normativa nazionale e quella comunitaria.

Non può, dunque, addebitarsi a malafede del venditore-produttore l'incasso delle somme *illo tempore* a titolo di rivalsa.

Tali considerazioni, unitamente alla sostanziale novità delle questioni trattate, atteso anche il fatto che lo stato attuale della normativa pare non contemplare la possibilità per il fornitore (qui) di ottenere dall'Erario il rimborso di quanto restituito al consumatore finale se non a seguito di pronuncia definitiva di condanna a suo carico, portano a ritenere che sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

**-condanna , al pagamento in favore di della
somma di complessivi euro 47.973,77 oltre interessi legali dalla domanda
giudiziale al saldo;**

-dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.

Bologna, 14 giugno 2022

Il Giudice Onorario

Dott.ssa Lorella Fregnani

